



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

Professione i.r.



**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG) - Tel/Fax 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Direttore responsabile: Domenico Pisana- Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Sped. Abb.Post.Fil. RG - art.2, c.20/C L.662/96

**ANNO VI - N.6
Ottobre - Dicembre 2000**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: LO SNADIR PRESENTA I NUOVI EMENDAMENTI

Al 2° CONVIR 2000, il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica, ha illustrato alcune modifiche e integrazioni proposte con la petizione popolare. Gli emendamenti della petizione erano stati pensati subito dopo l'approvazione al Senato del ddl n° 662 nel luglio scorso per poter promuovere entro breve tempo una iniziativa efficace in opposizione a quanto deciso dal Senato. A distanza di 3 mesi, abbiamo avuto modo di confrontarci in svariati modi con la base e, tenendo conto dei molteplici aspetti che sono andati emergendo, abbiamo deciso di apportare delle modifiche migliorative a quanto già proposto.

* Abbiamo ridotto la richiesta dei posti messi a ruolo dal 90% all'80% (art.2 comma 1). Il 90% sarebbe potuto sembrare eccessivo mentre l'80% costituisce una richiesta ragionevole che, comunque, tende ad innalzare di molto la quota del 60% previsto dal ddl n° 662 approvato dal Senato.

* Abbiamo sostituito la dizione "contratti di lavoro a tempo determinato" con "incarichi annuali" (cfr art.3 comma 7 e art.4 comma 3) per evitare eventuali equivoci con i dirigenti scolastici al momento della stipula del contratto. Con la dizione "incarico annuale" si intende in modo inequivocabile un contratto di lavoro a tempo determinato che va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

* L'art.5 al comma 1, si conferma il requisito dei due anni di servizio per poter partecipare al corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. A questo comma si aggiunge la specificazione dei 180 giorni di servizio per computare un anno di servizio.

* Il comma 2 dell'art. 5 viene confermato nella richiesta di prescindere dal requisito del diploma di laurea statale per i tutti i docenti di religione, compresi quelli di scuola superiore al fine della partecipazione, in sede di prima applicazione, al corso abilitante riservato.

* Il comma 3 dell'art. 5 propone un corso abilitante riservato di 110 ore per i docenti di religione con almeno due anni di servizio. Il punteggio del corso abilitante viene determinato dalla seguente somma: voto prova scritta + voto prova orale + punteggio per ogni anno di servizio.

* Il comma 3 bis viene modificato nel senso di predisporre una graduatoria provinciale per coloro che hanno superato il corso abilitante riservato. Ogni anno l'80% dei posti disponibili sarà occupato da coloro che sono inseriti nella graduatoria provinciale. Questo comma consente di salvaguardare i diritti acquisiti di tutti gli insegnanti già in servizio da almeno 2 anni. In definitiva i suddetti docenti da subito o negli anni successivi saranno immessi in ruolo con la normativa della fase transitoria o di prima applicazione.

* Il comma 3 ter stabilisce per coloro che hanno superato il corso abilitante riservato e che sono inseriti nella graduatoria permanente la precedenza nell'assegnazione dei posti rimasti liberi (la restante quota del 20%) o di quelli resi liberi da un eventuale revoca.

Il senso di queste modifiche e integrazioni è quello di salvaguardare in sede di prima applicazione quanto più possibile la professionalità e i diritti dei docenti di religione in servizio.

Ci stupisce il fatto che altre organizzazioni (animate da tanta buona volontà ?!) che ritengono di rappresentare la categoria non abbiano assunto una posizione chiara e netta come quella dello SNADIR. Abbiamo visto, in questo periodo, un pullulare di proposte che lasciano, a dir poco, perplessi. Una delle ultime è quella di sostituire il requisito del diploma di laurea con 10 anni di servizio per gli IDR delle superiori. I dieci anni di servizio risulterebbero dalla somma di 4 anni per accedere al concorso più 6 anni in sostituzione della laurea statale. Francamente questa proposta è, a nostro avviso, inaccettabile e priva di fondamento. Infatti, il ddl n° 662, approvato in Senato, prevede, in sede di prima applicazione, il diploma di laurea per la partecipazione al concorso a motivo dell'eventuale revoca e per la conseguente mobilità del docente interessato. Lo Stato, qualora un docente di religione subisca la revoca dell'idoneità, desidera riutilizzare il docente, immesso in ruolo in qualità di insegnante di religione, in altra disciplina a secondo della

[continua a pag.8](#)

2° Convir 2000

Per una professionalità da riconoscere



L'affollatissima sala dell'hotel Terminus dove si è tenuto il 2° Convir 2000

**Un
appuntamento
straordinario in
attesa
dell'evolversi e
del relativo
esito sul
disegno di legge
per lo stato
giuridico.**

**Massiccia la
partecipazione
pag. 3**

**R.S.U: Cosa sono, a
cosa servono**

Lo Snadir e le RSU

**Votiamo le liste
GILDA-UNAMS**

pag. 7

**Il TAR Lazio
respinge il
ricorso contro
il credito
scolastico**

pag. 3

**Il progetto globale di riforma
scolastica
pag. 2**

**Graduatorie permanenti
definitive - Appunti per i
colleghi interessati al ricorso
pag. 7**

**La relazione al 2° Convir
2000
pag. 5**

**Disegno di legge n.7238 ed
emendamenti dello Snadir
pag. 6**

**La CEI sul ddl 7238
pag. 8**

**Mobbing per gli Idr
pag. 5**

**XI Commissione Lavoro
pag. 3**

**Un solo coro
pag. 4**

**Gente ingenua
pag. 7**



**CENTOMILA
FIRME
PER LA
PETIZIONE
POPOLARE**

PAG.3

IL PROGETTO GLOBALE DI RIFORMA SCOLASTICA

Nel progetto globale, a "scatole cinesi", inerente l'offerta integrata di istruzione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, la scatola di maggiori dimensioni, che contiene le altre, si chiama MasterPlan per la formazione, ed individua gli obiettivi strategici del Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione per gli anni 2000-2003, in coerenza con le politiche di orientamento dell'Unione Europea.

Tra gli obiettivi del MasterPlan troviamo quello della qualificazione dei sistemi di istruzione e formazione, da perseguire attraverso la realizzazione dell'autonomia scolastica.

Si tratta di un percorso che, come è stato più volte osservato, ha tutte le caratteristiche di un "cantierino aperto". Siamo adesso in una fase nella quale ci si è rimproverati le maniche e si lavora non senza una certa apprensione, in quanto l'esito ultimo di ciò che si sta realizzando si riesce ad intravedere solo in parte.

Punto di partenza del processo di autonomia scolastica è la legge Bassanini (legge 15 marzo 1995 n. 59, art. 21) che ha attribuito personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche, a partire dal mese di settembre 2000.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento sull'autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, si è avviata la ridefinizione della natura e degli scopi delle istituzioni scolastiche.

Nella prima fase la novità di maggior rilievo è stata la predisposizione, da parte dei collegi dei docenti, del Piano dell'offerta formativa, documento che costituisce l'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa proprie di ognuna.

In sintesi, la scuola, nel rispetto della libertà d'insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie, deve realizzare il diritto di crescita culturale degli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ognuno. A tali fini possono essere adottate forme di flessibilità nell'orario e nei percorsi didattici (questi ultimi, eventualmente, anche individualizzati). Le scuole devono inoltre includere nel POF le iniziative ritenute necessarie per il sostegno ed il recupero, da attuare anche mediante l'adozione di metodologie e strumenti didattici idonei.

Il POF rappresenta una specifica assunzione di impegni da parte della scuola, che è tenuta a rendere pubblico il suo contenuto all'atto dell'iscrizione degli alunni.

L'autonomia riconosciuta alle scuole è soprattutto riferita agli aspetti didattici ed organizzativi.

Per quel che riguarda l'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono adottare forme di flessibilità, quali ad esempio:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione (durata della lezione inferiore ai 60 minuti), con utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da diverse classi;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche individuano, inoltre, le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni. Le stesse sono tenute ad operare anche una autovalutazione, con riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Un aspetto dell'autonomia didattica che abbiamo già sperimentato nell'anno scolastico appena trascorso è quello inerente ai crediti e debiti scolastici e quello relativo ai crediti formativi (cfr. "Professione i.r." n.2/2000).

Per quanto riguarda l'autonomia organizzativa, le istituzioni scolastiche adottano tutte le misure coerenti con gli obiettivi prefissati, anche per ciò che riguarda l'impiego dei docenti. Il prossimo contratto collettivo nazionale dovrà certamente specificare con quali modalità, con quale carico lavorativo aggiuntivo e con quale integrazione retributiva si potrà rendere concretamente attuabile il maggior onere lavorativo richiesto ai docenti.

Attualmente, in fase sperimentale, si tenta di dare attuazione all'organico funzionale di istituto (art. 40 legge n.449/1997), verificando, ad esempio, le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche. I posti, definiti nella scuola secondaria con un numero di ore pari a 18 settimanali, potranno, tuttavia, essere costituiti anche con un numero superiore di ore, in caso di disponibilità del docente.

Un ulteriore aspetto di novità organizzativa è dato dalla possibilità di adattamento del calendario scolastico e, per quanto riguarda l'orario delle singole discipline, di modificare la distribuzione oraria di queste, sia su base settimanale che su base plurisettimanale, nel rispetto però del monte ore annuale. Nel modificare il calendario scolastico bisogna comunque garantire lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione (art. 74 D.Lgs. n.297/94). Nel rispetto di tale vincolo è possibile deliberare di anticipare la data di inizio delle lezioni a settembre, di effettuare interruzioni in corso d'anno, di effettuare la settimana corta (per

tutto l'anno o parte di esso).

La riforma prevede anche una autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo; infatti le istituzioni scolastiche, tra l'altro, dovranno curare:

- la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- l'innovazione metodologica e disciplinare;
- la ricerca didattica;
- gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.

Le istituzioni scolastiche possono realizzare un ampliamento dell'offerta formativa, consistente in iniziative, coerenti con le proprie finalità, promosse anche in collaborazione con enti locali. Si possono indicare, quali esempi in questo ambito, i corsi di attività teatrale o i cineforum, corsi di musica e corsi per apprendere uno specifico strumento musicale, attività sportiva e ritmica, lavorazione della creta, allestimento e cura del giardino della scuola per conoscere le diverse specie vegetali ed averne cura, organizzazioni di servizi di informazione a stampa (il "giornalino" scolastico) o in video, ecc.

Il percorso scolastico dei singoli alunni dovrà essere documentato attraverso delle certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite, oltre ai crediti formativi riconoscibili.

Gli alunni che, assolti o dispensati dall'obbligo scolastico, decidono di non proseguire gli studi nel sistema scolastico, sono indirizzati verso il sistema della formazione professionale e dell'apprendistato. Anche in questi nuovi ambiti si provvederà a certificare le esperienze formative progressivamente acquisite dal

- Non sai a chi rivolgerti per la ricostruzione di carriera?
- Non sai se ti spettano gli aumenti biennali o la ricostruzione di carriera?
- Hai bisogno del decreto di ricostruzione di carriera?
- Non sai quali assenze e permessi ti spettano?
- Sei stufo dei "non so", "forse", "aspettiamo chiarimenti", ...

**CHIEDI A CHI E' PREPARATO
INTERROGA LO
S N A D I R**

ragazzo. Tali certificazioni saranno il suo "biglietto da visita" per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Alcuni aspetti dell'autonomia sono stati, di recente, oggetto di specifici progetti. Nel corso dell'anno scolastico 1999/2000 è stato curato il coordinamento e la gestione del Progetto Copernico, una iniziativa di formazione in servizio sul tema "Qualità del servizio scolastico con riferimento all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed educative". Attraverso il Progetto Copernico sono state sperimentate convenzioni con università statali e private, con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio (Regolamento dell'Autonomia, D.P.R. n. 275/1999, art. 7). Sono state sperimentate, in particolare, alcune piste di ricerca, tra cui:

- formazione in servizio secondo il modello della ricerca-azione;
- organizzazione in rete dei percorsi formativi del personale della scuola;
- autoanalisi delle realtà scolastiche in rapporto ai contesti socio-economici-culturali di riferimento.

I curricula

Già l'operazione ministeriale sui "saperi fondamentali" ha indicato, a suo tempo, un modo diverso di concepire i programmi ed i curricula. Non più documenti omnicomprensivi, molto estesi, di taglio narrativo, ma piuttosto agili quadri di riferimento contenenti gli obiettivi formativi irrinunciabili per il sistema scolastico, rispetto ai quali elaborare una serie di indicatori (cioè di risultati oggettivamente osservabili), con l'individuazione dei rispettivi standard (e quindi di soglie di accettabilità di quei risultati). Si vuole tentare di definire il quadro dei saperi di base che tutti i giovani devono solidamente possedere all'uscita della formazione scolastica obbligatoria, e sui quali poggiare, con la formazione successiva ed anche con ogni altra iniziativa di formazione, quelle capacità di adattamento e di cambiamento che sono sempre più richieste dalle trasformazioni in atto in ogni ambito della società civile.

A partire dal 1° settembre 2000 ciascuna istituzione scolastica potrà riorganizzare, in sede di elaborazione del POF, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricula è dell'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

La quota oraria obbligatoria dei predetti curricula, riservata alle singole scuole, è costituita dal restante 15% del monte ore annuale.

Tale quota potrà essere utilizzata per confermare l'attuale assetto o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento. Potrà inoltre essere utilizzata per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale ove già esistente.

Particolarmente significativo è l'adattamento dei curricula di quegli alunni che, nella fascia dell'obbligo della secondaria superiore, decidono di passare ad altre tipologie scolastiche a loro più congeniali per contenuti e prospettive di qualificazione. In questi casi, con il sistema delle cosiddette "passerelle", i docenti delle due scuole (quella che l'alunno frequenta e quella che aspira a frequentare) si confrontano per riformulare i contenuti disciplinari e guidare, così, l'alunno da una esperienza scolastica ad un'altra. In questa prospettiva didattica, che pone l'attenzione sulla persona alunno e su ciò che lui vuole diventare, adattando la realtà scolastica alle sue particolari esigenze formative, il ruolo dell'insegnante, che con lui interagisce, è fondamentale.

Si tratta certamente di un modo nuovo di esprimere la professionalità docente, in quanto il processo di insegnamento-apprendimento va, oggi, definito (secondo il D.M. 19/7/99 n. 179) attraverso la "ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno". Di certo oggi la scuola è chiamata ad un intervento ampio e profondo sul territorio, con un impatto sociale tale che forse riusciremo a coglierne la portata solo tra qualche tempo; basti pensare agli obiettivi del superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico.

Questi sono i nuovi ed ulteriori compiti che spettano agli insegnanti.

In questo processo di cambiamenti, rapidi al punto da disorientare spesso chi opera nella scuola, il POF ha il merito di dire in anticipo alle famiglie ed agli alunni interessati, in quale iter formativo essi saranno inseriti.

Il caso dell'Irc è molto singolare da questo punto di vista: solo per tale disciplina, infatti, le famiglie "domandano" di avvalersi dell'insegnamento; sarebbe ben strano allora che un POF omettesse nella sua offerta ciò che è stato esplicitamente domandato. Questa domanda formativa, esplicita nel caso dell'Irc, sussiste comunque, in maniera implicita, con riferimento a tutte le altre discipline. In molti casi spetterà all'istituzione scolastica farsi interprete delle istanze formative rilevabili nel contesto sociale, culturale, economico, in cui opera.

Tutto ciò, nella secondaria superiore, anche nella prospettiva di orientare gli studenti verso scelte successive.

E' opportuno ricordare che la legge 17 maggio 1999 n. 144 (art. 69) ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) destinato alla formazione di figure professionali a livello post-secondario. La programmazione dei corsi IFTS è affidata alle Regioni, essi hanno una durata minima di due semestri e massima di quattro semestri.

L'accesso ai corsi è riservato ai giovani ed agli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.

Ma, nel concreto, cosa possiamo "offrire" nel POF con specifico riferimento alla presenza nella scuola dell'insegnamento della religione?

A partire dall'insegnamento della religione cattolica (perché nessuna didattica è possibile prescindendo dalle proprie radici etico-culturali), possiamo offrire un contributo forte su due enormi questioni:

- la formazione della "persona" europea;
- integrare ed integrarsi nella società multietnica.

In particolare sul tema della formazione della "persona" europea dobbiamo ricordare che parte fondamentale del patrimonio culturale europeo è certamente il cristianesimo, esso è un elemento unificante prima ancora dei processi di integrazione economica e politica.

A tali grandi tematiche possiamo aggiungere un ulteriore servizio che la scuola deve rendere per giungere alla elaborazione di progetti formativi ampiamente condivisibili e di cui l'Istituto può farsi promotore (cfr. le funzioni obbligatorie):

- il tutor degli studenti;
- il coordinatore dei rapporti con le famiglie;
- Questo ulteriore spazio di dialogo e di confronto con gli studenti e le famiglie rientra, tra l'altro, in uno "stile" che la scuola dovrebbe far suo. Specifiche indicazioni emergono, al riguardo, ad esempio, dalle circolari ministeriali relative all'adozione dei libri di testo nelle quali si sottolinea l'opportunità di acquisire "i pareri di comitati appositamente costituiti con la partecipazione di genitori e studenti" (C.M. nn. 64 e 65 del 10 marzo 2000).

Il maggior legame interno alla categoria degli insegnanti di religione (gli stessi corsi di aggiornamento diocesani, le stesse radici culturali, gli stessi orizzonti etici) potrebbe rendere possibile l'elaborazione di un progetto globale di formazione da proporre e coordinare nell'ambito di diverse scuole, così come prevede la vigente normativa (D.M. 19/7/99 n. 179, art. 1 ter punto i).

Da questo quadro complessivo emerge un dato certo: nessun docente sarà professionalmente "responsabile" dei soli minuti della propria lezione, ma corresponsabile dell'intero progetto educativo che l'intero Consiglio di classe ha elaborato, in raccordo con il progetto formativo scolastico globale, in sintonia con le indicazioni dei genitori e nel rispetto della persona-alunno.

Ernesto Soccavo

2° CONVIR 2000 Per una professionalità idr da riconoscere

Lo scorso 30 Ottobre, nel salone del Grand Hotel Terminus, a Napoli, si è svolto il 2° Convir 2000, organizzato dall'ADR in collaborazione con lo SNADIR, sul tema "Per una professionalità IDR da riconoscere".

Un appuntamento straordinario determinato dal particolare momento, che vede tutti gli insegnanti di religione attendere l'evolversi ed il relativo esito del disegno di legge sullo stato giuridico.

Massiccia al di sopra di ogni aspettativa, la partecipazione dei colleghi che hanno risposto all'invito. Circa seicento persone erano presenti in sala ed altre cento circa sono rimaste bloccate nella hall dell'hotel perché la capienza della sala non consentiva l'accesso di altre persone. Diversi colleghi sono arrivati anche da altre regioni italiane (Sardegna, Umbria, Puglia). E' stato il segno di una coscienza sindacale e di categoria ormai matura e consapevole dei propri diritti e delle proprie potenzialità, anche sul piano del confronto con le forze politiche.

Sono intervenuti all'incontro l'on.le Giuseppe Gambale (I Democratici), Sottosegretario di Stato alla P.I. con delega all'Irc, l'on.le Giovanni Alemanno, componente della XI Commissione Lavoro, il sen. Danzi del CCD ed il responsabile settore Irc della Cei, Mons. Vittorio Bonati.

Il segretario nazionale dello Snadir, prof. Orazio Ruscica, dando inizio ai lavori, ha fatto una sintesi dell'iter del disegno di legge n.662 al Senato fino al fatidico 19 luglio 2000, giorno dell'approvazione. Al Senato in tale data è stato sancito un grave atto di ingiustizia nei confronti degli Idr da parte dei gruppi parlamentari della maggioranza di Governo.

Due grandi questioni Ruscica, ha evidenziato nel testo di legge votato al Senato:

* La richiesta già in sede di prima applicazione della laurea statale per gli Idr della scuola secondaria superiore

* La previsione di un concorso ordinario per accedere al ruolo.

Ruscica ha ricordato le contraddizioni insite nella vigente normativa scolastica e la discriminazione che i docenti precari di religione subiscono rispetto ai precari di altre discipline.

Nel suo intervento il Sottosegretario, Gambale, ha ammesso che, ad un certo punto, al Senato, nel gruppo dei Democratici di Sinistra, sono emerse quelle incrostazioni ideologiche che sembravano essere svanite con la caduta del muro di Berlino. Le prospettive per il futuro, discussione e votazione del suddetto disegno di legge alla Camera, a suo giudizio, sono legate alla capacità della categoria di mobilitarsi, incontrando, informando, e sollecitando i singoli parlamentari delle diverse aree nei vari collegi. Infine Giuseppe Gambale si è assunto pubblicamente l'impegno a cercare di far decadere il requisito della laurea statale richiesto per gli Idr delle superiori in sede di prima applicazione, pena la rinuncia alla delega per l'Irc, e di fare calendarizzare la discussione in

XI Commissione Lavoro subito dopo l'approvazione della finanziaria (18 novembre 2000).

L'on.le Alemanno, nel suo intervento, ha dichiarato che AN si batterà per l'abolizione dell'intero articolo 5 "perché bisogna salvaguardare i diritti acquisiti e la professionalità conquistata con il lavoro di anni; e non può essere concepibile che dopo anni di insegnamento gli Idr devono essere sottoposti ad un concorso ordinario per vedere riconosciuta la propria professionalità".

Sulla stessa linea è stato l'intervento del senatore Danzi il quale ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione. Il senatore Danzi ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione. Il senatore Danzi ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione.

Il senatore Danzi ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione. Il senatore Danzi ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione. Il senatore Danzi ha aggiunto che il suo gruppo non deve mettere in discussione la professionalità dei docenti di religione.

Dopo un accessissimo e proficuo dibattito Orazio Ruscica, a nome dello Snadir, ha consegnato ai parlamentari presenti gli emendamenti da proporre alla Camera chiesti dalla categoria ed ha annunciato che se entro la fine di novembre la legge non verrà calendarizzata in XI Commissione Lavoro, verrà proclamato uno sciopero con manifestazione a Roma davanti alla Camera dei Deputati.

Antonio Panza - Ernesto Soccavo

Il Tar Lazio respinge il ricorso contro il credito scolastico Lo Snadir a difesa dei docenti di religione e dell'Irc

La Tavola Valdese, l'Unione delle Comunità Ebraiche, il Comitato Torinese per la laicità della scuola, il Centro Romano di iniziativa per le difese dei diritti nella scuola, il Comitato nazionale "per la scuola della Repubblica" e la Federazione delle Chiese evangeliche hanno proposto nel mese di giugno 1999 ricorso al Tar Lazio contro l'O.M. n.128 del 14 maggio 1999. Lo Snadir si è costituito in opponendum per tutelare la valutazione dell'Irc nel credito scolastico.

Il Tar - Lazio ha esaminato il 12 luglio 1999 la richiesta dei ricorrenti di sospensione

dell'ordinanza ministeriale n.128 del 14 maggio 1999 nella parte in cui prevede la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica per la determinazione del credito scolastico.

Lo Snadir a tutela degli insegnanti di religione si è costituito per resistere al ricorso con l'intervento in opposizione teso a dimostrare l'infondatezza dell'istanza proposta dai ricorrenti.

Il Tar - Lazio non ha accolto la richiesta di sospensione richiesta dai ricorrenti ed ha rimandato a novembre 1999 l'esame nel merito.

Il 22 novembre 1999 la terza sezione bis del Tar Lazio, dopo aver ascoltato le parti, ha dichiarato

inammissibile il ricorso.

Il 15 settembre 2000 il Tar Lazio ha depositato la sentenza (sul nostro sito web http://www.snadir.it/Credito_Scolastico_2000/tar_lazio_respinge_il_ricorso.htm trovi la sentenza). Le argomentazioni svolte dai giudici tolgono qualsiasi dubbio sulla legittimità della partecipazione dell'Irc all'attribuzione del credito scolastico.

Lo Snadir esprime profonda soddisfazione per aver contribuito con la propria determinazione alla salvaguardia della professionalità dei docenti di religione e della valenza culturale dell'Irc.

Orazio Ruscica

CENTOMILA FIRME PER LA PETIZIONE POPOLARE

Dopo l'approvazione al Senato del ddl n° 662 (Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione), lo SNADIR ha proclamato lo stato di agitazione di tutta la categoria ritenendo che l'art. 5, soprattutto, del medesimo disegno di legge fosse ingiusto e offensivo per la dignità professionale dei docenti di religione già in servizio. Come prima iniziativa lo SNADIR ha proposto una petizione popolare, da presentare al Presidente della Camera (entro la fine di Novembre 2000), riguardante gli emendamenti da far approvare al momento della discussione alla Camera dei Deputati del suddetto disegno di legge.

Lo SNADIR ha fatto appello, innanzitutto, agli iscritti per impegnarsi in questa iniziativa. La petizione è stata proposta tra la fine delle ferie e l'inizio dell'anno scolastico e la risposta è stata a dir poco entusiasmante. Al momento di andare in stampa sono pervenute 98 mila firme. La soglia delle centomila firme è a portata di mano. Da tutta l'Italia, da Trento a Pantelleria, i docenti di religione si sono dati da fare coinvolgendo amici, colleghi e addirittura facendo dei banchetti pubblici per la raccolta di firme. Indicativamente avevamo chiesto di raccogliere 50 firme a testa per ogni iscritto, ma c'è chi ne ha spedite anche di più. Perfino gli uffici catechistici diocesani si sono organizzati e hanno mandato il loro pacco con un numero considerevole di firme. Ma, oltre alla semplice raccolta di firme, in diversi posti vi sono state assemblee alle quali siamo stati invitati e, purtroppo in alcuni posti non siamo potuti andare a causa di analoghi impegni in contemporanea. Grazie a questo disegno di legge i docenti di religione hanno scoperto di avere "una coscienza professionale". In altre parti d'Italia si sono costituiti per l'occasione gruppi di coordinamento che hanno promosso assemblee con i colleghi per confrontarsi sul ddl n°662. In molti casi, queste assemblee si sono concluse con la redazione di un documento dove veniva espresso un sostanziale consenso con quanto proposto dallo SNADIR. La maggioranza dei docenti di religione decisamente non approva il ddl n° 662 quando tratta della fase transitoria e cioè del trattamento, in sede di prima applicazione della legge, dei docenti già in servizio.

Lo SNADIR sta facendo e farà tutto il possibile, confortato dal sostegno della base, perché venga riconosciuta la professionalità acquisita nel modo dovuto. Il lavoro che stiamo facendo ha trovato come momento di sintesi l'organizzazione del 2° CONVIR del 2000 a Napoli con la presenza di alcuni parlamentari. Non è stato un convegno passatempo, ma ha voluto essere un momento pubblico dove porre le basi per sviluppi positivi in favore della categoria in vista della discussione e votazione alla Camera del ddl sullo stato giuridico. Non ci accontentiamo di vaghe promesse fatte in privato, ma desideriamo avere riscontri tangibili da parte delle forze politiche per una soluzione equa e ragionevole del problema dello stato giuridico.

In conclusione si ringraziano sentitamente tutti i colleghi, iscritti e non iscritti, che si sono impegnati generosamente nella raccolta di firme per la petizione popolare. Un grazie particolare va anche quei UCD che hanno voluto organizzare la raccolta di firme a sostegno degli IDR. Il nostro impegno è quello di concorrere al raggiungimento degli obiettivi condivisi con tutti voi.

Salvatore Modica

Per meglio sapere.... Tutti i componenti la XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
(numero dei componenti 46)

Presidente
INNOCENTI Renzo (Dem. Sin.-Ulivo)

Vice Presidenti
STRAMBI Alfredo (Comunista)
COLUCCI Gaetano (AN)

Segretari
DELBONO Emilio (Pop.Dem.-Ulivo)
TABORELLI Mario Alberto (Forza Italia)

ALBERTINI Giuseppe (Misto)
ALEMANNO Giovanni (AN)
BASTIANONI Stefano (Misto)
BERLINGUER Luigi (Dem. Sin.-Ulivo)
BUFFO Gloria (Dem. Sin.-Ulivo)
CANGEMI Luca (Misto)
COLOMBINI Edro (Forza Italia)
CORDONI Elena Emma (Dem. Sin.-Ulivo)
COSTA Raffaele (Forza Italia)
COVRE Giuseppe (Lega nord Padania)
GARDIOL Giorgio (Misto) (1)
GASPERONI Pietro (Dem. Sin.-Ulivo)
GAZZARA Antonino (Forza Italia)
GIAZZALONE Salvatore (Pop.Dem.-Ulivo)
GRUGNETTI Roberto (Misto)
GUERZONI Roberto (Dem. Sin.-Ulivo)
IACOBELLIS Ermanno (UDEUR) (2)
LODDO Antonio (Democratici - Ulivo)

LOMBARDI Giancarlo (Pop.Dem.-Ulivo)
LO PRESTI Antonino (AN)
MARENGO Lucio (AN)
MASI Diego (Misto)
MAZZOCCHIN Gianantonio (Misto)
MICHELON Mauro (Lega nord Padania)
MIGLIARINI Giancarlo (Lega nord Padania)
PAMPO Fedele (AN)
PILO Giovanni (Forza Italia)
PISTELLI Lapo (Pop.Dem.-Ulivo)
PIVA Antonio (Forza Italia)
POLIZZI Rosario (AN)
PRESTIGIACOMO Stefania (Forza Italia)
RICCI Michele (UDEUR)
ROSCIA Daniele (Misto)
SALVATI Michele (Dem. Sin.-Ulivo)
SANTORI Angelo (Forza Italia)
SCIACCA Roberto (Dem. Sin.-Ulivo)
SCRIVANI Osvaldo (Dem. Sin.-Ulivo)
STANISCI Rosa (Dem. Sin.-Ulivo)
STELLUTI Carlo (Dem. Sin.-Ulivo)
VALETTI BITELLI Maria Pia (Pop.Dem.-Ulivo)
WIDMANN Johann Georg (Misto)

(1) in sostituzione del sottosegretario
CORLEONE Franco
(2) in sostituzione del sottosegretario
DANESE Luca

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)
Tel. e Fax 0932/762374
 o le varie sedi SNADIR Provinciali o Zonali

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax
AGRIGENTO sede prov.le SNADIR	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048- 0347/2576372
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	0347/94696840
BENEVENTO	Muto Antonella	Viale degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	0333/2920688
CAGLIARI	Cappai Maricilla	Piazza Parigi, 7	09047	SELARGIUS (CA)	0349/2156455
CASERTA	Albano Antonietta	Via G. Falcone	81025	MARCIANISE (CE)	0823/824860
CASTELLAMMARE di STABIA sede zonale SNADIR	Ernesto Soccavo	Via S. Vincenzo, 15	80053	CASTELLAMMARE di STABIA	0347/0502445
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	0347/3315323
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA	0338/8775955
FOGGIA sede prov.le SNADIR	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201
LIVORNO	Crosio Pierangelo	Via Francesco Pardi, 19	56100	PISA	0349/4660799
MILANO sede prov.le SNADIR	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20100	MILANO	02/56816546 02/56807469
MONREALE sede zonale SNADIR	Vilardo Michele	Via Roma, 23	90047	PARTINICO	091/8907466
NAPOLI sede prov.le SNADIR	Cacciapuotì Francesco	Via Cesare Rossaroli, 174	80139	NAPOLI	081/440733 0347/5945336
NUORO	Boi Sergio	Via V. Emanuele III, 3	08040	ULASSAI (NU)	0333/4502036
PALERMO	Pace Giuseppe	Via Rosario Gerbasi, 21	90139	PALERMO	0328/8161783
PISA	Fornai Sandra	Via delle Sorgenti, 39/D	56010	ASCIANO PISANO	0349/4201521
RAGUSA sede prov.le SNADIR	Scivoletto Marisa	Via Trapani Rocciola, 2	97015	MODICA (RG)	0932/762374
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	0338/8807933
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	0368/3089417

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia ?
 Telefona allo 0932/762374

UN SOLO CORO: "A CASA, A CASA !!"

Già oggi possiamo chiederci cosa fu l'insegnamento di Religione nella scuola italiana? Chi fu l'insegnante di Religione Cattolica?

Entrambi gli interrogativi dallo scorso 19 luglio sono diventati il silenzioso segno che ormai rimanda all'analisi della storia di qualcosa che più non è, consentendo, anzi, di leggere meglio quella trama che porta al disfacimento del sistema concordatario tra Stato e Chiesa. Scomodo e ingombrante in una scuola statale dedita solo a riduttivi processi di omologazione tecnocratica e neo-illuminista, l'insegnamento di religione più non è.

Inutile e dannoso come insegnante che fa riflettere sui valori e sui significati della vita, sulla memoria spirituale che porta alla consapevole presenza della compagnia di Dio, l'insegnante di religione non ha più posto in una globalizzazione scolastica dal basso profilo operativo ritagliata solo per operatori ed utenti di comportamenti sociali funzionali all'economia del potere, così anche lui più non è. Un miracolo già visto si ripete! Il 9 giugno 1877 il ministro Coppino, della sinistra storica al potere dal 1876, presentando alla Camera del Regno d'Italia il proprio progetto di legge sull'insegnante di religione (progetto che il 23 giugno 1877 diventa la legge e che abolisce nella scuola secondaria la presenza dell'insegnante di religione) dichiarerà che la sua proposta "non abolisce l'insegnamento di religione previsto nel sistema scolastico dalla legge Casati del 1859, ma solo la figura dell'insegnante che non è docente ordinario". Così una volta attaccata, indebolita e poi abolita la figura e la funzione del docente di un insegnamento scolastico si pretende che nulla cambi e che la presenza di quell'insegnamento rimanga immutata.

Certo quando non c'è più chi può e deve insegnare una certa disciplina scolastica, di diritto e di fatto si assicura e si garantisce l'esistenza di quell'insegnamento! La scuola vive infatti senza insegnanti solo attraverso statuti di studenti e studentesse e richieste di famiglie!

Già con la Legge del 23 giugno 1877 per il "riordino della Secondaria" ed il 15 luglio 1877 per quello "della Elementare" si procedette nel Regno d'Italia all'abolizione dell'insegnamento di religione dal curriculum scolastico statale. Il miracolo continua ancora a ripetersi con le medesime procedure anche oggi nel Giubileo cristiano del 2000! Infatti determinandosi l'impossibilità di una credibile, certa e competente figura di insegnante di religione, cioè non essendoci più docenti che siano tali, non ci potrà essere la rispettiva disciplina d'insegnamento. Il servizio educativo in materia religiosa nella scuola statale sarà certamente reso alle famiglie ma tutta questa struttura avrà solo pareti di carta e vuoto dentro, in quanto il pensiero religioso non esiste per la scuola italiana che nega la specifica presenza del sapere religioso che non è sapere storico, sociale o filosofico. Pertanto non può esistere, e infatti non esiste, un insegnante e un insegnamento che siano interpreti dell'esistenza del fatto e del pensiero religioso. La scuola italiana ora è veramente al di là del bene e del male presa com'è in una competente "vacanza dello spirito" che non consentirà alle nuove generazioni neanche la possibilità di conoscere la presenza ed il valore della religione nella vita e nell'identità della persona e dei popoli. Siamo nel vuoto religioso e nella vacanza dello spirito, finalmente è vacanza: "a casa, a casa!"

Luigi Di Franco

Potenziato il sito web per offrire più servizi

Il tuo numero di tessera ti permette di accedere ai servizi sul nostro dominio web <http://www.snadir.it> che richiedono la password. Ad esempio puoi recuperare, memorizzare e stampare tutte le norme sull'Irc e sugli Idr collegandoti al link [Magazine Giuridico Idr/indice prontuario8.asp](http://www.snadir.it/Magazine_Giuridico_Idr/indice_prontuario8.asp) oppure il volume "Dai programmi alla progettazione didattica nell'Irc" (al link [Magazine Culturale-Didattico/libreria documenti2.htm](http://www.snadir.it/Magazine_Culturale-Didattico/libreria_documenti2.htm)). E' stato predisposto un guestbook ed un forum di discussione (FORUM). Inoltre è stata allestita una Chat. Vi si accede con la password (=numero di tessera). La posta elettronica può essere inviata a: snadir@snadir.it oppure p.troia@snadir.it (didattica, programmi, sperimentazione, ...) o r.ruscica@snadir.it (aspetti giuridici degli Idr e dell'Irc)

ASSICURAZIONE GRATUITA SUGLI INFORTUNI PER GLI ISCRITTI SNADIR

Gli iscritti allo Snadir sono assicurati gratuitamente con la Società UNIPOL per i seguenti casi:

1) ricovero in istituto di cura in conseguenza di infortunio professionale od extraprofessionale (24 ore su 24):

a) Indennità giornaliera di £.60.000 (sessantamila lire) per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di giorni 30 per ogni ricovero;

b) I primi cinque giorni di ricovero non sono indennizzabili.

2) prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio. Rimborso delle spese sostenute nel corso di ricovero in Istituto di cura per:

a) trasporto dell'assicurato con l'ambulanza, in istituto di cura e viceversa;

b) cure e visite mediche;

c) onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;

d) farmaci;

e) esami di laboratorio;

f) rette di degenza;

g) protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e protesi dentarie. Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun assicurato fino alla concorrenza del massimale di £. 1.000.000 (un milione) per anno assicurativo. La compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative note, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute all'estero saranno rimborsate in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'ufficio italiano dei cambi.

L'iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società Unipol, fornire alla stessa informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato.

In caso di denuncia di sinistro, è necessario inviare all'Agenzia UNIPOL - via Risorgimento, 159 - 97015 MODICA (RG) tel.0932/763729, la denuncia di sinistro, utilizzando il modello sottoriportato, da spedire con raccomandata a.r. entro e non oltre 30 giorni dalla data di dimissione dall'Istituto di cura. Successivamente l'Agenzia UNIPOL di Modica contratterà l'assicurato per comunicargli il più vicino Centro servizi liquidazione Unipol, cui dovrà consegnare la documentazione inerente il sinistro.

Per dimostrare il proprio diritto alla copertura assicurativa l'iscritto allo SNADIR deve documentare il possesso della tessera d'iscrizione (fotocopia) e della fotocopia dell'ultimo cedolino stipendiale con l'indicazione della trattenuta per quota di iscrizione e/o dell'attestato d'iscrizione rilasciato dalla segreteria nazionale Snadir.

Spett.le UNIPOL Assicurazioni
 Agenzia Generale di Modica
 Via Risorgimento, 159
 97015 MODICA (RG)

Oggetto: denuncia sinistro polizza 1747/77/1521. Infortuni.
 Contraente SNADIR.

Io sottoscritto _____ residente
 in _____ via _____
 tel. _____ di professione docente di religione presso la
 Scuola _____, dichiaro
 che in data _____, venivo ricoverato presso l'istituto di cura
 _____ di _____.

Allego: fotocopia tessera, cedolino stipendiale, attestazione iscrizione.
 Breve cronistoria del sinistro:

Distinti saluti

Data

Firma

2 ° C O N V I R 2 0 0 0

Star Hotel Terminus - Napoli 30 ottobre 2000

Per uno stato giuridico Idr da riconoscere

Sintesi dell'iter del ddl n.662 dal 14 luglio 1999 al 19 luglio 2000

Mercoledì 14 luglio 1999

Il Sottosegretario di stato alla Pubblica Istruzione, On.le Teresio Delfino, sollecita i componenti della Commissione Istruzione al Senato ad un atto di disponibilità nei confronti delle migliaia di Idr, lavoratori della scuola. Il testo redatto dal sen. Mario Occhipinti viene votato in VII Commissione con un largo consenso trasversale: votano a favore i senatori: Asciutti (Forza Italia), Brignone (Lega Nord), Monticone (PPI), Nava (Udeur), Occhipinti, (I Democratici), Ossicini (R.I.) e Ronconi (CCD).

Il senatore Biscardi (DS) ribadisce le solite complicate e artificiose perplessità ed esprime il voto contrario dei Democratici di Sinistra. La VII Commissione approva quale testo di discussione quello elaborato dal relatore, sen. Mario Occhipinti.

Il Testo Occhipinti

a) il 70% dei posti disponibili da utilizzare per l'immissione in ruolo dei docenti di religione;
b) I titoli per essere ammessi in ruolo nei vari gradi scolastici sono quelli previsti dall'Intesa (Diploma in Scienze Religiose, Magistero in Scienze religiose, Licenza in Teologia, ecc.);
c) In prima applicazione
a. Concorso ordinario per esami e titoli per gli Idr con un quadriennio di servizio prestato per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo (9 ore per la scuola media inferiore e superiore; 12 ore per la scuola materna ed elementare);
b. Programma di esame su :
1) Ordinamento scolastico;
2) Orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola;
3) Legislazione scolastica.

Gennaio 2000

Il senatore Mario Occhipinti viene nominato sottosegretario di stato ai Trasporti. Relatore del ddl sullo stato giuridico degli Idr è nominato il sen. Guido Brignone.

Fine Gennaio inizio Febbraio 2000

Il senatore Biscardi offre la disponibilità dei DS ad approvare il ddl sullo stato giuridico a condizione che in aggiunta ai titoli previsti dall'Intesa per insegnare religione, venga introdotta anche la laurea statale.

Marzo 2000

Il ddl sullo stato giuridico degli Idr su proposta del sen. Monticone (PPI) viene inviato in Aula.

24 Maggio 2000

Lo Snadir proclama uno sciopero nazionale degli Idr

1) Per sollecitare la calendarizzazione in Aula
2) Perché siano respinte le proposte dei senatori Biscardi e Pagano relative alla richiesta della laurea statale in aggiunta ai titoli previsti dall'Intesa.

Allo sciopero aderisce una buona percentuale di docenti di religione (31,7%) e circa 800 manifestano davanti Palazzo Madama.

Una delegazione incontra gli onorevoli Sergio Soave e Cosimo Faggiano dei DS, un'altra l'on.le Gambale ed una terza on.le Casini (CCD) e il prof. Beniamino Brocca (responsabile ufficio istruzione e formazione CCD).

Diversi Parlamentari incontrano i manifestanti: Toia (ministro per i rapporti con il Parlamento), Brignone, Occhipinti, Monticone, Aprea, Gubert, Bevilacqua, Marri, Fumagalli Carulli, Lo Curzio, Asciutti, Tassone, Rescaglio, Specchia, Schiafani.

Il senatore Monticone è tornato in un secondo momento con quella notizia che aspettavamo e che era la speranza della manifestazione: a nome del presidente del senato, Nicola Mancino, informava i manifestanti che nella prima decade di Giugno 2000 sarebbe stato discusso il ddl sullo stato giuridico degli Idr. Tutti i parlamentari hanno rassicurato i manifestanti che il requisito della laurea statale non sarà richiesto in sede di prima applicazione.

30 Maggio 2000

Lo Snadir invia a tutti i 324 senatori un documento che:

- 1) Chiarisce l'identità culturale dell'Irc;
- 2) Offre motivazioni per il riconoscimento

dello stato giuridico degli Idr;

3) Offre un contributo alle possibili obiezioni.

Luglio 2000 18-19 luglio 2000

Dalle ore 9 alle ore 19,59 del 18 luglio 2000 I senatoria discutono e dichiarano il proprio voto favorevole o contrario e propongono gli emendamenti da accogliere sul ddl unificato proposto dalla VII Commissione.

Alle ore 20,00 viene presentato un Maxi emendamento sostitutivo del ddl approvato in VII Commissione e discusso per tutta la giornata.

Il testo a firma dei senatori Monticone (PPI), Maria Grazia Pagano (DS), Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazucca Poggiolini (I Democratici), Gian Guido Folloni (Centro Riformatori) e Armin Pinggera (SVP).

Viene approvato il 19 luglio 2000 in Senato e stabilisce:

- 1) Una riduzione della quota dei posti da mettere in ruolo al 60%;
- 2) In prima applicazione viene richiesta a. la laurea statale per la scuola secondaria; b. concorso ordinario per esami e titoli riservato per i docenti con quattro anni di servizio prestati per almeno 12 ore settimanali; c. il programma del primo concorso ordinario prevede una prova scritta ed una prova orale sul seguente programma di esame:
1. ordinamento scolastico;
2. legislazione scolastica;
3. orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola;
4. conoscenze nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.
- 3) Possibilità per coloro che hanno prestato un quadriennio di servizio in altre discipline (lettere, filosofia, matematica, ed. Fisica, ecc.) di partecipare al concorso ordinario riservato per l'insegnamento della religione

Considerazioni

E' un dato oltremodo positivo che il Parlamento italiano con il voto del Senato del 19 luglio u.s. sul ddl 662, abbia recepito l'idea che i docenti di religione, finalmente dopo sedicianni (o meglio dopo settant'anni) abbiano uno stato giuridico.

Il suddetto testo, però, a nostro avviso e secondo il giudizio della stragrande maggioranza dei docenti di religione, presenta gravi ed ingiustificate discriminazioni fra docenti di religione e fra questi ultimi e i docenti di altre discipline.

1. In sede di prima applicazione, il ddl n.7238 prevede per i docenti di religione della scuola secondaria superiore l'accesso al concorso soltanto per coloro che sono in possesso di "un diploma di laurea per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento" (cfr. art.3, comma 2 e art.5, comma 2), oltre ai titoli richiesti per insegnare religione (DPR n.751/1985): Laurea di Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato e Licenza in Teologia. Tutti titoli di livello universitario che dallo Stato non sono pienamente riconosciuti come tali. Infatti, come recita il comma 4 dell'art.5 del bando di concorso per titoli ed esami della scuola secondaria di 1° e 2° grado la laurea in teologia o in altre discipline ecclesiastiche è utile per partecipare ai concorsi dove è richiesta la laurea in lettere e filosofia, ma viene concessa l'abilitazione soltanto per insegnare nelle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Con questa deliberazione del Senato viene richiesto al docente di religione un periodo di studio superiore a qualsiasi altro tipo di insegnamento. Infatti tra corso universitario teologico e corso statale viene a delinearsi un periodo di studi di circa 10 anni. Certamente superiore a quello previsto per altri insegnamenti (4/5 anni).

Altri insegnamenti hanno avuto l'inserimento in ruolo con un diploma di scuola secondaria o post-secondaria (es. educazione fisica, discipline artistiche e musicali) e con corsi abilitanti riservati.

Ciò che noi contestiamo fortemente è l'aver cambiato le regole del gioco: per 16 anni ci è stato detto che i titoli erano quelli previsti dall'Intesa ed ora questi titoli non valgono più. 2. Inoltre, per la prima volta nella storia della scuola italiana, si richiede in sede di prima applicazione un concorso ordinario (cfr. art.5,

commi 1-2-3 del ddl n.7238) e non un semplice corso abilitante riservato.

E' impensabile che un docente con 5-10-15-20-25 anni di servizio continuativo debba essere costretto a sottoporsi a prove di esame, che debbono certamente essere richiesti per coloro che intendono accedere all'insegnamento per la prima volta. Chi insegna da 5-10-15-20-25 anni ha acquisito ovviamente una professionalità che lo Stato deve riconoscere. Quindi, riteniamo che, in sede di prima applicazione, non si debba neanche parlare del possesso del diploma di laurea per i docenti di religione della scuola secondaria superiore.

L'art.5 del disegno di legge così come è stato approvato creerà ulteriore personale precario. Rimarranno fuori dal ruolo circa l'80% dei docenti di religione attualmente in servizio nelle scuole superiori.

3. Ancora un ulteriore disparità di trattamento con i docenti di altre discipline è la diversa richiesta del servizio prestato nel quadriennio. Infatti al docente di religione si richiede un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, mentre ai docenti di altre discipline è richiesto un generico servizio quadriennale senza riferimento al monte ore settimanali. Per questi ultimi il servizio vale anche se si è stati nominati per 1 - 2 - 6 ore settimanali.

4. Infine, riteniamo assolutamente inadeguata la decisione di ridurre i posti in organico dal 70% al 60%. Semmai doveva essere apportata una modifica questa doveva prevedere un consistente aumento della quota da 70% al 100%.

Per i docenti di altre discipline si è stati di manica larga, invece per i docenti di religione si sono attivate tutte le norme più restrittive possibili.

Noi ci opponiamo decisamente ad un trattamento che offende la dignità e la professionalità dei docenti di religione e i loro diritti di lavoratori della scuola. E non rispetta ed adempie la volontà delle famiglie che, riconoscendo la professionalità dei docenti di religione e la valenza culturale della disciplina, continuano a scegliere (98%) di far avvalere dell'insegnamento della religione i loro figli. Riteniamo quindi indispensabile che l'intero articolo 5 del ddl n.7238 vada interamente riscritto tenendo presente questi irrinunciabili punti:

* Il possesso dei titoli di qualificazione professionale, così come stabilito dal DPR 751/85

* Almeno 360 giorni di servizio
* previa frequenza di un corso abilitante riservato di 110 ore con esame

A sostegno di queste richieste lo Snadir ha proposto una raccolta di firme per emendare in particolare l'art.5 del ddl sullo stato giuridico appena approvato. Al 28 ottobre 2000 sono state raccolte quasi 100.000 firme che verranno consegnate entro il prossimo Novembre al Presidente della Camera, Luciano Violante.

Lo Snadir ritiene che debbano essere introdotti necessari emendamenti al ddl n.7238 che stabiliscano equità di trattamento degli insegnanti di religione con gli altri colleghi professori della scuola italiana, perché gli insegnanti di religione sono a pieno titolo professori della scuola italiana, e rimuovano realmente le discriminazioni sul piano giuridico e professionale.

Se il Senato ha avuto il merito di accogliere l'idea di stato giuridico, la Camera può fregiarsi del merito di dare un giusto stato giuridico ai 23.000 docenti di religione che nella stragrande maggioranza (80%) sono laici. Confidiamo molto nell'impegno personale di tutti i Parlamentari per far sì che il testo approvato dal Senato venga opportunamente rivisto e "aggiustato" per dare ai docenti di religione ciò che spetta loro in forza della professionalità acquisita.

Oggi desideriamo sapere se questo Parlamento entro tempi brevissimi vuole davvero dare un giusto ed equilibrato stato giuridico ai 23.000 docenti di religione, cioè una risposta vera agli ultimi ed unici precari della scuola italiana.

Una Chat per chiacchiere in rete

E' stato creato un luogo virtuale sul nostro sito web
<http://www.snadir.it/chat.asp>
per permettere ai navigatori iscritti allo Snadir di incontrarsi e comunicare

MOBBING PER GLI IDR

Terrore psicologico nei confronti degli insegnanti di Religione.

Esiste un modo molto economico e alquanto sbrigativo per liberarsi di un lavoratore indesiderato: il mobbing. In inglese "mob" significa "aggressione" e, infatti, si tratta di un vero e proprio terrorismo psicologico (diffusione di maldicenze, critiche ingiustificate, persecuzioni...) messo in atto ripetutamente sul posto di lavoro da parte del datore di lavoro, spesso allo scopo di provocare le dimissioni del "mobbizzato", evitando così problemi con cause sindacali. Lo stesso tipo di problema può aversi anche nel caso in cui ci siano dei colleghi particolarmente invidiosi o gelosi, che ricorrono all'uso di queste tecniche di sottomissione psicologica per non farsi surclassare. I danni causati da simili comportamenti altamente antisociali e fortemente amorali sono di due tipi: primo, il lavoratore costretto ad andare anticipatamente in pensione costa molto di più alla collettività; secondo, le vittime del mobbing accusano notevoli danni psicofisici, che nei casi estremi possono portare anche al ricovero in clinica psichiatrica o addirittura al suicidio. Si tratta di abusi estremamente gravi che fino a pochi anni fa non venivano affatto presi in considerazione, poi alcuni Paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Svezia, la Germania si sono forniti dileggi capaci di difendere efficacemente chiunque venga colpito da queste insidiosissime persecuzioni. In Italia non ci sono norme specifiche, però si può applicare l'art. 2087 del codice civile (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti) e l'art. 582 del codice penale (si riferisce alle lesioni personali, dalle quali deriva una malattia del corpo o nella mente, che possono commettersi non solo attraverso la violenza fisica, ma anche con mezzi morali o anche con mezzi che per nessun motivo possono considerarsi violenti). Insegno Religione da molti anni e sinceramente pensavo che la scuola fosse piuttosto emancipata rispetto al problema del mobbing. Invece, con mia grandissima delusione, ho dovuto constatare che proprio nei confronti degli Idr si verificano alla luce del sole casi di inaudita aggressione (che si pensa, chissà per quale perverso fenomeno inconscio, siano legittimi, normali, ovvii...) condotti a volte con strani sorrisi sulle labbra. Conosco alcuni casi di colleghi costretti perfino ad assentarsi a causa di queste emarginazioni, battutine al cianuro, mancanza di rispetto..., sia in classe, sia nei consigli, sia negli altri momenti della vita scolastica. E mi sono accorto pure che la causa principale è sicuramente da ricercare ad altissimo livello, dove vengono prese decisioni scioccanti sotto il profilo del rispetto dei più elementari diritti dei lavoratori della scuola che insegnano Religione: schede a parte, incertezza della validità del voto, introduzione dell'obbligo di richiedere espressamente di avvalersi di questo insegnamento, stato giuridico che viene approvato in Senato dopo quindici anni in modo offensivo per la dignità e i diritti degli Idr..... Tutto ciò si configura come persecuzione inaudita nei confronti di lavoratori che portano nella scuola un affiatto vitale di civiltà e moralità. Questa aggressione, che cerca in tutti i modi di rimanere nascosta per raggiungere indisturbata i suoi subdoli scopi non è altro che mobbing. E penso che richiedere al datore di lavoro un consistente risarcimento per i gravissimi danni subiti sia una dimostrazione di grandissima civiltà e una sana reazione a comportamenti insani che tendono a negare diritti, dignità e crescita. A tale scopo è presente a Bologna l'Associazione "Prima" che può offrire molti chiarimenti in merito. Ma prima di tutto, penso sia importante rivolgersi urgentemente allo Snadir per prendere iniziative comuni.

Orazio Ruscica

Stefano Di Pasquale

Disegno di Legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (N.662). Max Emendamento presentato da

Maria Grazia Pagano (DS), Adolfo Manis (R.I.), Roberto Napoli (Udeur), Carla Mazzucca Poggiolini (I Democratici), Gian Guido Folloni (Centro Riformatori), Alberto Monticone (PPI), Armin Pinggera (SVP)

approvato il 19 luglio 2000 dal SenatoDdl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

Art.1(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria

Art.2 (Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art.3(Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art.4(Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art.5(Norme transitorie e finali)

1. Al primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art.5 bis (Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 2000 e di lire 47.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Disegno di legge concernente "Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica" (n.662). Ddl n.7238 trasmesso alla Camera dei Deputati

In grassetto gli emendamenti proposti dallo SNADIRil 30 ottobre 2000

Art.1(Stato giuridico)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e di base e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola secondaria.

Art.2 (Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n.30, le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, **nella misura dell'80 per cento** dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, **nella misura dell'80 per cento** dei posti corrispondenti alle classi di scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Art.3 (Reclutamento)

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, e successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n.5, lettera a), del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della relativa diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n.5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto 2.5 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante **incarichi annuali** stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

Art.4 (Mobilità)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.

2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.

3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui all'articolo 2 e sono coperti **mediante incarichi annuali** stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art.5 (Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per almeno due anni, esplicito anche in ordini e gradi scolastici diversi, e che siano in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ammessi a partecipare ad un corso abilitante riservato di 110 ore con esame finale. Gli anni di servizio richiesti dal presente comma sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Per i candidati di cui al comma 1 del presente articolo si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.

3. Il programma di esame del corso abilitante di cui al comma 1 sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali afferisce il corso. Nel punteggio della graduatoria finale interverrà il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di religione cattolica.

3 bis. Gli insegnanti di religione cattolica, che avranno superato il corso abilitante di cui al comma 1, sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare sulla base dei titoli culturali e dei titoli di servizio, e saranno immessi in ruolo in relazione all'80 per cento dei posti disponibili ogni anno.3 ter. I docenti di cui al precedente comma 3 bis avranno anche la precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'art.3, comma 7 della presente legge.

3 quater. Sono abrogati l'art.4 della legge 5 giugno 1930,824 e il comma 4 dell'art.309 del D.L.vo 16 aprile 1994,n.297.

4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dalla disposizione del n.5, lettera c, del Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art.5 bis (Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire _____ per l'anno _____ e di lire _____ per l'anno _____, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

LO SNADIR E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Anche lo SNADIR è fortemente interessato alla competizione elettorale per le RSU. Alidà delle valutazioni che si possono fare sulle RSU, è innegabile che un evento di tale portata nel mondo della scuola non può essere snobbato. E' pur evidente che nella scuola dell' autonomia le RSU avranno un ruolo importante per i compiti e le funzioni che ad esse sono state assegnate (cfr. articolo sulle RSU in questo stesso numero).

Ma c'è una ragione ancora più impellente che ci chiama all' impegno. I risultati delle suddette elezioni concorrono a determinare la rappresentatività delle varie formazioni sindacali. Mentre fino ad oggi la rappresentatività è stata misurata solo sul dato associativo (dato non inferiore al 4%), a decorrere dal primo trimestre del 2001 (legge 69 del 24 marzo del 1999) la verifica della rappresentatività delle aggregazioni sindacali nel comparto scuola avverrà tenendo conto del dato associativo e del risultato elettorale del 13 - 16 dicembre 2000. In particolare "saranno ammesse alle trattative le associazioni sindacali che, nel comparto o area, raggiungeranno una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato".

Lo SNADIR, aderendo all'UNAMS, fa parte della Federazione GILDA - UNAMS ed in forza di tale accordo beneficia dei diritti che la rappresentatività comporta. Le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto, oltre alla partecipazione alla contrattazione collettiva e decentrata, ai distacchi ed aspettative sindacali, ai permessi sindacali retribuiti ai permessi non retribuiti; ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro. Non raggiungere la rappresentatività significa non avere diritto a tutto ciò. Ecco allora che l'appuntamento elettorale ha un grande significato per le varie aggregazioni sindacali e per il loro libero esercizio di tutela dei diritti degli associati.

Secondo gli accordi tra l'ARAN e le grandi OO.SS. (CGIL-Cisl-Uil-Snals) gli idr hanno diritto al voto ma non ad essere eletti. Lo SNADIR, ritenendo questa esclusione ingiustificata, ha inoltrato un quesito al Ministero della Pubblica Istruzione per rivendicare il diritto all'elettorato passivo (possibilità di candidarsi e di essere eletti). La risposta ancora non è pervenuta. Ma anche nel caso in cui gli idr dovessero esclusi come elettorato passivo, lo SNADIR raccomanda ai propri iscritti di impegnarsi per la costituzione di liste GILDA-UNAMS e, soprattutto, di fare votare i candidati di queste liste. Laddove, invece, non è stato possibile presentare la lista GILDA-UNAMS è meglio non votare per non dare forza a coloro che vogliono far fuori le realtà che non sono omologate al sistema sindacale dominante. E' evidente che, se la lista GILDA-UNAMS non riuscirà ad ottenere la rappresentatività, correremo il rischio di avere nel comparto scuola il sindacato UNICO (CGIL - CISL - UIL - SNALS) che tanto ha contribuito allo sfacelo della scuola italiana e alla riduzione della condizione dell'insegnante ad un burocrate statale sottopagato, soprattutto a seguito della firma degli ultimi contratti del comparto scuola. Per assicurare una presenza fuori dal coro e per permettere al nostro sindacato di essere ancora più efficace nella sua azione e più autorevole all'interno della scuola, lo SNADIR esorta con forza i propri iscritti a contribuire con il loro generoso impegno all'affermazione delle liste GILDA-UNAMS alle prossime elezioni per le RSU.

Redazione

Rappresentanze sindacali unitarie (RSU): cosa sono, a cosa servono

Dal 13 al 16 dicembre 2000 si terranno le elezioni per le RSU. A pochi giorni dall'appuntamento elettorale gran parte degli interessati sconoscono il significato e il ruolo delle RSU. Eppure dal 25 ottobre è fissato l'inizio della procedura elettorale. E' bene sinteticamente fornire alcune notizie essenziali riguardo alle RSU.

- Che cosa sono?

Esse si RSU si costituiscono mediante elezioni a livello di singola istituzione scolastica e si configurano come la rappresentanza sindacale all'interno della stessa.

- Qual è il loro scopo?

Nel CCNL del 26 maggio 1999 (art. 3, comma 1) si afferma che il sistema delle relazioni sindacali "persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia dei servizi prestati alla collettività". Le RSU costituiscono il livello più prossimo al dipendente, nell'ambito delle relazioni sindacali, in cui si comincia a perseguire il suddetto obiettivo.

- Quali sono le competenze delle RSU?

L'art. 6 del succitato contratto definisce quali sono i compiti delle RSU.

Il dirigente scolastico informa preventivamente i rappresentanti sindacali, con opportuna documentazione, sulle seguenti materie:

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- utilizzazione dei servizi sociali;
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni e accordi;
- criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi;
- ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
- ritorni pomeridiani;
- modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'

articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto;

- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

Il dirigente scolastico è tenuto a dare "informazione successiva" ai rappresentanti sindacali sulle seguenti materie:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
- criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

La RSU, quindi, può intervenire e incidere sull'organizzazione della vita scolastica a livello d'istituto con una negoziazione concordata con il dirigente scolastico fino a definire una sorta di "contratto d'istituto".

Le RSU, infine, hanno durata triennale e gli eletti possono usufruire dei seguenti diritti:

- * diritto a permessi retribuiti;
- * diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
- * diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
- * diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

Salvatore Modica

Insegnanti di religione: "... Gente ingenua... (!?!)"

Come tutti coloro che lavorano nella scuola da anni sanno che in questi luoghi di "cultura" accade ciò che si riscontra in ogni porto di mare del mondo: è possibile e facile incontrare gente di tutti i tipi. La cosa ancora più caratteristica e meravigliosa è che in questo via vai di gente di ogni razza è rappresentata la tipologia di tutto il genere umano, dall'intellettuale alla massaia, dal signor Sottuto alla donna di casa che lavora per mandare avanti la baracca, dal presuntuoso al modesto, dal donnaiolo al misogino....

Ebbene in questo guazzabuglio di razze, tipi, caratteri e personaggi non poteva mancare la figura dell'ingenuo che assume, ora l'aspetto dell'altruista, ora dello stacanovista, ora dell'ignaro, ora della vittima o dell'incoscienza, forse perché è un incapace o forse per compensare una sorta di complesso di Cenerentola che gli hanno, direttamente o indirettamente, inculcato e di cui, maldestramente si è convinto. Si è rintanato nella figura e nelle mansioni di Cenerentola credendo siano i più adatti a se stesso e i più consoni a ciò che è ed insegna in una scuola statale.

In una vasta congerie di tipologia umana, di cui, per fortuna, è ancora farcita la scuola italiana, quale pensate sia il ruolo e la finzione che ha voluto e vuole per se l'Id.R., non perché tale è oggettivamente ma, ancora peggio, perché se ne è convinto?

Io ritengo che la figura dell'ingenuo, con i vari aspetti che questo può assumere, si addica bene all'idr; credetemi io non so come potrei, altrimenti, definirlo e, comunque, lascio a voi trovare un epiteto alla fine di queste personali riflessioni.

I tempi che corrono sono particolari per tutti, oggi, nel mondo, ma per gli IdR sono molto speciali; siamo nell'occhio del ciclone solo perché vogliamo riconoscerli dei diritti che devono essere riconosciuti, per natura, a qualsiasi uomo che esiste sulla faccia della terra. Non chiediamo di andare sulla luna o su Marte, ma di avere la dignità giuridica ed umana che spetta a qualsiasi uomo nonché lavoratore, ma questa chissà perché crea scompiglio, diatriba e "scandalo".

Ma la cosa peggiore è che gli stessi IdR, ingenui, sono molto disorientati, non sanno se, veramente, hanno dignità uguale a qualunque altro uomo e se hanno diritto ad essere lavoratori come gli altri: sono pronti a lottare e a scioperare perché ai colleghi di altre discipline vengano riconosciuti i loro diritti, a protestare se ad altri vengono fatti dei torti o per una scuola migliore ma, allorché arriva il momento di scioperare e protestare per se stessi, ecco farsi avanti lo sconcerto, la crisi, l'angoscia: sarà, poi, giusto che io sia uguale agli altri? E' normale che io abbia la stessa dignità di chiunque altro? E, poi, cosa dirà mai il mio Vescovo se nella scuola io rivesto il ruolo che mi spetta per diritto naturale, e finalmente, lo Stato, mi riconosce i diritti minimi? Potrò, in futuro, così facendo, godere dell'Eterna Luce beatifica di Nostro Signore?

Sembra assurdo, ma non meravigliatevi, credetemi, sono questi i dubbi che hanno pervaso molti di noi alla vigilia del 24/maggio/2000: Ditemi se gli IdR non sono "Gente ingenua".

Alcuni, poi, sono anche dei bravi fatalisti, ritenendo che tutto debba andare per moto naturale, senza intervenire in alcun modo: Tanto le cose vanno come devono andare, è inutile adoperarsi; sembra che ci creda al "destino", non ci saremmo forse convertiti alla fede Protestante?

Credete, forse, che il fatalismo si addica ad un IdR e soprattutto ad un cristiano praticante e ad un vero credente; io credo che il fatalismo sia stato bandito dall'idea stessa di cristianesimo, anche Cristo quando è stato il momento di protestare adottando anche toni duri e forti, lo ha fatto, si ricordi, per tutti, l'episodio del TEMPIO. Ebbene, l'IdR, non può, la sua "ingenuità" non glielo permette: "Tanto è inutile protestare non si ottiene niente".

Quale può essere, secondo voi, la reazione davanti all'idr, a cui si cerchi di far capire l'importanza dell'IRC, del momento e della protesta civile e pacifica, che ti risponde che non è convinto di scioperare o di fare sit-in, ma che comunque, vista

GRADUATORIE PERMANENTI DEFINITIVE

Appunti per i colleghi interessati al ricorso al TAR

E' iniziata, in alcune Regioni, e proseguirà successivamente nelle altre, la pubblicazione delle graduatorie permanenti **definitive**. I docenti interessati al ricorso al TAR devono mettersi tempestivamente in contatto telefonico, **subito dopo la pubblicazione delle graduatorie permanenti definitive**, con gli Studi legali sotto indicati, con riferimento alle Regioni nelle quali risiedono, e dovranno inviare (con raccomandata a/r) o consegnare personalmente:

- 1) fotocopia della domanda prodotta e inviata entro il 22 giugno u.s., compresa l'allegata documentazione (anche quella prodotta successivamente);
- 2) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale si è proceduto all'invio;
- 3) eventuale provvedimento scritto di esclusione completo della busta che lo conteneva;
- 4) nome e indirizzo di almeno due docenti inseriti nella "fascia" cui si aspira ad essere inseriti;
- 5) data esatta di pubblicazione all'albo del Provveditorato della graduatoria definitiva;
- 6) copia dell'eventuale "reclamo" presentato a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
- 7) fotocopia della tessera Snadir;
- 8) fotocopia del codice fiscale;
- 9) assegno bancario non trasferibile o vaglia postale di £.350.000 (trecentocinquantamila) intestato all'avvocato indicato nel prospetto che segue;
- 10) Procura notarile (solo per gli insegnanti che non hanno domicilio nella Sicilia orientale o in provincia di Napoli).

Per le Regioni: **Sicilia, Calabria, Lazio**, rivolgersi allo studio legale
Avv. Giuseppe Nastasi - Via Papale, 26 - 95128 - Catania - Tel. 095.437575 - fax 095.439646

Per le Regioni: **Campania, Molise, Umbria, Puglia, Lombardia**, rivolgersi allo studio legale
Avv. Fausta Sorrentino - Corso Garibaldi, 108 - 80053 - Castellammare di Stabia (Na) - Tel. 081.8717848 (martedì e giovedì) - Tel./Fax 081.8727445 - cell. 0347-0502445

N.B. I colleghi che vogliono risparmiare la spesa della procura notarile possono presentarsi direttamente presso gli studi legali sopra indicati per procedere alla firma dei ricorsi. Gli avvocati provvederanno a rilasciare o ad inviare ad ogni ricorrente la fattura dell'onorario relativo al ricorso. Per le regioni non segnate si prega di contattare la sede nazionale Snadir (telex/fax 0932/762374).

Ernesto Soccavo

In breve sullo stato giuridico

Il 25 settembre 2000 il Presidente della Camera, On.le Luciano Violante, ha stabilito che la competenza primaria attinente il progetto di legge n.7238 sullo stato giuridico dei docenti di religione rimane alla XI Commissione Lavoro. Poiché il progetto di legge investe anche la competenza della VII Commissione Istruzione, il Presidente ha stabilito che venga acquisito anche il parere della VII Commissione (entro 8 giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato) prima della discussione in Aula. Comunicazione del 25 settembre 2000.

Il Consiglio Permanente della CEI (18-21 settembre 2000) ha dichiarato (vedi a lato) che il ddl sullo stato giuridico degli insegnanti di religione è ingiustamente discriminatorio nella parte che richiede la laurea statale anche in sede di prima applicazione.

Dal 1° novembre 2000 la Segreteria Nazionale dello SNADIR si è trasferita nei nuovi locali di via Trapani Rocciola, 2 97015 MODICA (RG) Tel/Fax 0932/762374 (2 linee r.a.)

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: LO SNADIR PRESENTA I NUOVI EMENDAMENTI

segue da pag.1 laurea conseguita. Ad esempio un docente di religione con laurea in Giurisprudenza potrà essere utilizzato per insegnare diritto. Ora non si riesce a capire come un numero di anni di servizio (6 in questo caso) possa essere equiparato ad una laurea. Quale laurea? Questa proposta può essere così definita: Dateci il ruolo, ma non fateci troppo male. Dateci il ruolo facendola pagare alla maggior parte dei docenti di religione.

La nostra proposta (eliminazione della laurea e sostituzione del concorso con un corso abilitante riservato) ha riscosso il gradimento della categoria e trova consensi anche da parte di interlocutori qualificati dell'attuale Parlamento.

I colleghi hanno testimoniato il loro consenso raccogliendo centomila firme entro breve tempo. Questi dati ci impegnano moralmente ad andare avanti fino in fondo senza fare sconti preventivi sulla pelle dei colleghi.

Marisa Scivoletto

Conferenza Episcopale Italiana CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Torino, 18-21 settembre 2000
COMUNICATO DEI LAVORI
Omissis

3. Esame di testi liturgici e attenzione alle problematiche della scuola
Omissis

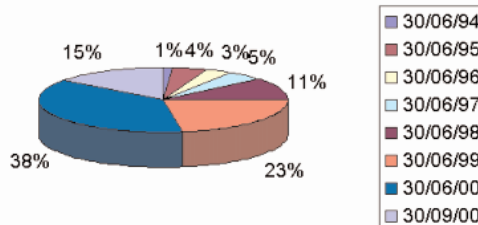
Su alcuni problemi riguardanti l'insegnamento della religione cattolica hanno invece riferito, in due interventi distinti, il Presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università S.E. mons. Cesare Nosiglia e il Delegato della Presidenza C.E.I. per le questioni giuridiche S.E. mons. Attilio Nicora. E' stato esaminato, in primo luogo, il disegno di legge concernente le Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, approvato dal Senato il 19 luglio scorso, mettendo in luce le conseguenze che - in caso di approvazione definitiva del testo nell'attuale legislatura - potrebbe avere per la scelta e la qualificazione professionale dei docenti di religione. Il fatto che si potrebbe aprire, per questi, la possibilità dell'ingresso in ruolo con una definitiva parità di trattamento normativo ed economico con i colleghi

di altre discipline è stato valutato positivamente. Al contrario viene giudicata incongrua la prospettata connessione tra l'ingresso in ruolo e il possesso di una laurea in discipline non attinenti alla qualità e alla natura dell'insegnamento della religione cattolica e in ogni caso viene ritenuta ingiustamente discriminatoria la richiesta anche per il primo concorso di un titolo di laurea per il pieno riconoscimento giuridico di coloro che magari già da anni svolgono questo incarico, nelle secondarie superiori. Non è mancata, inoltre, una riflessione sulle trasformazioni che interessano l'insegnamento della religione nel quadro dell'autonomia, del riordino dei cicli e della sperimentazione dei nuovi programmi avviata dalla C.E.I. in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. L'autonomia permette di stimolare dentro e fuori dalle scuole del territorio i diversi soggetti interessati all'educazione delle giovani generazioni in un comune impegno educativo. E questa per la Chiesa è un'occasione importante da cogliere attivando la rete capillare delle nostre parrocchie e delle altre realtà che operano nel campo educativo.

Omissis

Roma, 25 settembre 2000

Crescita dello SNADIR



**SOGNI E DESIDERI
CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO
ADERISCI ALLO
SNADIR**

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____
di _____

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____ tel. _____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt. _____ al SNADIR - Sindacato Nazionale Autonoma Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

**SNADIR
via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)**

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritt entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.

Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonoma Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consentito altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Garanzia di riservatezza

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Trapani, 2 - 97015 MODICA (RG).



Gli articoli
da
pubblicare
s u l
periodico

"Professione I.R." non superiori alle tre cartelle, devono pervenire in copia dattiloscritta e/o su floppy disk, unitamente a materiale fotografico, vanno inviati al seguente indirizzo: SNADIR - via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)

Insegnanti di religione: "... Gente ingenua... (!?)"

segue da pag.7

braccia; si può essere solidali con chi ha poco o niente da condividere con noi, con chi è in una situazione diversa, al di fuori di certe dinamiche, ma come si può essere "solidali", come se nulla potesse tangere, quando tu stesso sei "moribondo", accade ciò che si narra nella barzelletta dei due naufraghi sulla stessa zattera, i quali mentre cercano di conquistare la riva, l'uno si sente dire dall'altro: "Va bene ti aiuto, ma soltanto per esserti solidale!"

Di quale ingenuità stiamo parlando? Certamente di una ingenuità, a dire poco, molto ma molto strana. Lo so, è assurdo quello che vi sto dicendo e sa dell'incredibile, ma le cose assurde hanno albergo nella nostra Italia e, ancora di più, tra gli Idr.

Ma la cosa non finisce qui, a costo di dilungarmi, voglio dirvi di quegli altri (sono anche tanti) che credono, ancora, che le organizzazioni sindacali, confederate e non, siano dalla loro parte e li appoggino e la loro "fede" giunge a farglielo credere anche quando, rivolgendosi, non sanno nulla di idr ma, sono fin troppo bravi a consigliare di stare buoni e di sapere aspettare perché vedranno, faranno, si muoveranno.

Gli Idr sono bravi e forti nella loro "fede" e sperano "oltre la speranza", anche quando c'è chi, come la CGIL, rema contro e, sa, anche, inviare ufficialmente al Senato della Repubblica che sta per pronunciarsi sullo Status giuridico, una memoria con la quale si invita a non approvare l'inquadramento definitivo degli idr, in quanto essi sono già dei privilegiati.

L'ingenuità porta, ancora, gli Idr a credere, convincendosi, di essere veramente privilegiati, tranne a scontrarsi, poi, nell'ambiente di lavoro con il dovere elemosinare ciò che ad altri spetta di diritto o a chiedere come favore ciò che per altri è scontato (in tutta sincerità io farei a meno di tanto privilegio).

C'è, poi, quell'altro tizio disposto a credere veramente ciò che alcuni "progressisti" di sinistra continuano a sciornare in giro: "Noi non siamo contrari allo Status per gli Idr", però al Senato hanno voluto, ad ogni costo, che passasse una loro proposta di legge, che mette KO gli Idr riducendo, drasticamente, il numero di quelli che potrebbero entrare a tempo indeterminato (ruolo) e, soprattutto buttandoli fuori dagli Istituti superiori (hanno voluto che per loro ci fosse anche una laurea civile ad accrescere la loro cultura Teologica).

Però mi si dice: "L'hanno approvata, hai visto?" Come se si fosse contenti che soltanto uno spartito manipolo potrebbe essere immesso nel tempo indeterminato (ex ruolo).

A proposito: ricordo che quando eravamo in viaggio per Roma la vigilia del 24 maggio scorso, parlando con chi aveva avuto il coraggio di muoversi per una giusta causa, ci siamo accorti che alcuni dei presenti (molti, facendo una proporzione) possedevano anche una laurea civile; ci siamo chiesti guardandoci attoniti: "Com'è "strano" tutto ciò, noi che saremmo avvantaggiati dal progetto di status delle sinistre, che vogliono in aggiunta la laurea civile, siamo pronti a protestare e a rimetterci di persona, mentre chi, invece, sarebbe veramente intaccato se ne sta beato a casa e, forse, non ci rimetterà neanche i soldi dello sciopero.

Sì, cari colleghi, dovete sapere, (chi legge Professione I.R. lo sa già) che il progetto varato dal Senato in luglio, era già previsto da un bel po' di tempo, (Febbraio - Marzo 2000) e, il Sit - In di protesta a Roma lo si è tenuto anche per questo.

Ancora una volta vi chiedo, "gli Idr sono o no" gente ingenua?"

Per altri versi, però, bisogna riconoscere che molti Idr, negli ultimi tempi hanno capito che bisogna lottare (diamo pane al pane e vino al vino) ma purtroppo non sempre sanno verso quale obiettivo puntare la propria energia; accade spesso infatti, (smentitimi se vi riesce) che gli Idr nelle varie Diocesi critichino ed inveiscano contro le Curie (magari a ragione) per lo scarto di una o due ore in più o in meno, giusta e legittima pretesa, ma quello che stupisce è che non vogliono muoversi e si riempiono di timore, dubbi e perplessità allorché si tratta di lottare e di protestare per l'intero posto di lavoro: "proprio così, cari amici, quello per cui lottiamo è il posto di lavoro per tutti, senza esclusione alcuna".

Leggendo, osservando ed interpretando le "RIFORME" che si stanno per avviare, il rischio è proprio la perdita del lavoro nel giro di qualche anno ma, molti Idr, chissà perché, non riescono a capirlo ed a rendersene conto.

Ancora una volta (ve lo prometto sarà l'ultima) permettetemi di essere molto perplesso, gli Idr specialisti nell'interpretare i segni dei tempi, non riescono ad interpretare i segni degli "Ultimi tempi" che li riguardano e che sono di facile divinazione, salva la nostra capacità di cambiare il corso della storia.

Credo, finalmente, sia giunto il tempo "di svegliarsi dal sonno" e di diventare "docili come colombe ma prudenti come serpenti" e, lasciandovi in pace, mi auguro che il seme di queste parole sparse, cadendo in un terreno fertile, risvegli il senso critico ed analitico dando buon frutto e guidando il nostro agire futuro, per il bene di tutti, facendo sì che l'ingenuità, diventi "Sana ingenuità", di quelle che aprono le porte del "Paradiso" e non dell'ufficio di collocamento.

Claudio D'Oro

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonoma Degli Insegnanti di Religione

Iscr. Tribunale di Modica n.2/95

Direttore: Orazio Ruscia

Direttore Responsabile: Domenico Pisana

Redazione: Sara Cammizano, Orazio Ruscia,

Marisa Scivoletto.

Hanno collaborato: Alberto Borsò, Luigi Di Franco, Claudio D'Oro, Salvatore Modica, Orazio Ruscia, Marisa Scivoletto, Ernesto Socca.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:

via Trapani Rocciola, 2 - 97015 MODICA (RG)

Tel/Fax 0932/76.23.74

Fotocomposizione e Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa

Questo numero ha avuto una tiratura di 7000 copie

Consegna in tipografia il 18 novembre 2000

Questo

periodico è

associato

alla



Unione
Stampa
Periodica
Italiana

SNADIR - INFO

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello SNADIR è a vostra disposizione nei giorni di Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. La segreteria telefonica e il fax 0932/762374 (2 linee r.a.) sono in funzione 24 ore su 24. Si riceve su appuntamento nei giorni di Mercoledì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il fax si attiva in automatico premendo il tasto "start" o "invio" sul vostro fax. Per comunicazioni urgenti telefonare allo 0347/3457660.